

Tirocinio durante i corsi universitari

per l'accesso alla professione di Perito Industriale Laureato

Lauree triennali e ad orientamento professionale

Per l'accesso alla professione di Perito Industriale Laureato (legge 89/2016), oltre al possesso di una laurea almeno triennale (art. 55, comma 2, lett. b, D.P.R. 328/01: [L-3](#), [L-4](#), [L-7](#), [L-8](#), [L-9](#), [L-17](#), [L-21](#), [L-23](#), [L-25](#), [L-26](#), [L-27](#), [L-30](#), [L-31](#), [L-34](#) o di una laurea ad orientamento professionale ([DM 446/2020 MUR: LP01, LP02 e LP03](#)), occorre un tirocinio professionale di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli ordini professionali e le Università (art. 6 D.P.R. n. 328/01).

Il tirocinio professionale convenzionato con l'università, pertanto, è compreso nei percorsi di studio accademici e attribuisce crediti formativi universitari validi per il conseguimento del diploma di laurea. L'attività di tirocinio ha carattere professionalizzante ed è utile allo studente per la scelta della specializzazione nella quale sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato.

La disciplina vigente

Il tirocinio professionale per gli studenti universitari è disciplinato:

- Art. 6, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 che stabilisce che il tirocinio può essere altresì svolto per sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria.
- Art. 13 del Regolamento sul tirocinio ([Regolamento sul Tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del DPR n.137 del 7 agosto 2012, n. 137, approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali il 17 luglio 2014 \(Delibera n. 92/18\)](#)).
- Convenzione quadro sul tirocinio firmata dai Ministri dell'Università e della Giustizia e dal CNPI il 12 aprile 2018 ([convenzione quadro sul "Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di Perito industriale laureato"](#)), che contiene le indicazioni minime che dovranno essere in ogni caso osservate dal Consiglio nazionale, dagli ordini professionali territoriali e dalle Università nella stipula delle singole convenzioni, al fine di disciplinare le condizioni che consentono di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea.
- Art. 2 della citata convenzione quadro sul tirocinio prevede che nei corsi di laurea triennali per l'accesso alla professione di Perito Industriale Laureato, gli studenti che hanno sostenuto e superato gli esami del 1 e 2 anno possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio semestrale ed essere iscritti al registro praticanti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sul Tirocinio dei Periti Industriali. A tal fine, le convenzioni tra l'Università e gli ordini territoriali professionali prevedono che nei percorsi formativi universitari alle attività di tirocinio siano riconosciuti almeno 30 C.F.U. in conformità ai piani di studio triennali.
- [La linea guida del CNPI del 23 luglio 2020](#) per lo svolgimento del tirocinio professionale con modalità agili (*smart working* e *smart studying*), utilizzabili anche all'interno dei corsi universitari.

- DM del 12 settembre 2020 n. 446 del MUR istitutivo delle nuove classi di laurea LP01, LP02 e LP03 che all'art. 4 prevede l'obbligatorietà dell'attività di tirocinio, da svolgere necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali a cui destinare almeno 48 CFU. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università attivano apposite convenzioni con tali soggetti, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolti i tirocini, che operino in collaborazione con figure interne all'università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, in modo da garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.
- Le convenzioni tra le singole Università e l'Ordine dei Periti Industriali, in relazione ai [corsi di laurea triennali](#) e di quelli ad [orientamento professionale](#)

Principali modalità di svolgimento del tirocinio professionale

Le attività di tirocinio professionale, nel rispetto della disciplina ordinistica vigente, in via esemplificativa, possono svolgersi con le seguenti principali modalità:

- **tirocinio pratico:** consistente nella pratica svolta presso un professionista, un'azienda o un'amministrazione convenzionata con l'Ordine (art. 6, comma 9, DPR 137/2012 e art. 1 ss., Regolamento tirocini).
- **tirocinio formativo:** consistente nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale, di base e di specializzazione, organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione, ciascuno della durata di almeno 200 ore, da svolgere in maniera presenziale e anche e-learning, possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi (art. 6, comma 9, DPR 137/2012, art. 12 ss. Regolamento tirocini). I contenuti essenziali dei predetti corsi di formazione (art. 12 regolamento tirocini), che possono essere utilizzati anche ai fini dei tirocini in convenzione con le università (art. 13), sono stabiliti all'art. 18: *“1. I corsi di formazione, della durata non inferiore a 200 ore, devono avere ad oggetto le tematiche inerenti l'attività professionale del Perito Industriale nell'ambito degli argomenti di seguito trattati: a. Regolamento per la libera professione del perito industriale e del perito industriale laureato e leggi collegate; b. Aspetti deontologici della libera professione; c. Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione; d. Elementi di economia ed organizzazione aziendale attinenti all'esercizio della libera professione; e. Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, procedure tecniche ed amministrative, cenni su lavori pubblici; f. La funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario: impostazione della perizia tecnica; g. La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica; h. Problematiche di base concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed i consumi energetici; i. Cenni sulla prevenzione incendi; j. Cenni sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente; k. L'informatica nella progettazione e nella produzione industriale, nonché per la gestione dell'attività specifica dei vari settori della professione. 2. Possono, altresì, essere predisposti corsi specifici nelle materie legate alle singole specializzazioni professionali e quelle soggette a particolari regolamentazioni, con specifico riguardo all'impiego delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali. 3. Ogni progetto formativo deve riportare le materie, oggetto di approfondimento, e la corrispondente durata oraria, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore”*.
- **tirocinio in convenzione,** consistente nello svolgimento delle attività di tirocinio, attributivo di almeno 30 C.F.U., nella misura massima di sei mesi, in attuazione della convenzione quadro

tra il Consiglio Nazionale, il Ministro dell'istruzione università e ricerca e il Ministro della giustizia del 12 aprile 2018, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Consiglio Nazionale e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, anche all'esito del corso di studi (art. 6, comma 9, DPR e art. 13 Regolamento tirocini);

- **tirocinio nelle lauree ad orientamento professionale**, tirocinio attributivo di almeno 48 CFU, svolto all'interno delle lauree ad orientamento professionale (LP01, LP02, LP03 ex DM MUR n. 446/2020) dai singoli atenei in convenzione con l'Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, in partenariato con le imprese e le amministrazioni (artt. 3 e 4, comma 4, Direttiva praticantato);
- **tirocinio all'estero**, consistente nello svolgimento delle attività formative pratiche o teoriche, anche in convenzione con atenei, enti o con professionisti, fuori dall'Italia (art. 14, comma 8, Direttiva praticantato). Tale tirocinio, peraltro, può inserirsi nei progetti europei e internazionali di mobilità per gli studenti, i laureati e i professionisti;
- **tirocinio in modalità agili**, consistente nello svolgimento del tirocinio pratico in *smart working*, che si avvale delle stesse modalità agili di prestazione del lavoro, e del tirocinio formativo in *smartstudying* mediante la frequenza di corsi di formazione a distanza di almeno 40 ore resi disponibili dall'Ordine sulla [piattaforma Opificium](#) o mediante altre piattaforme formative (sulla base della Linea guida sulle modalità agili del tirocinio approvata dal CNPI nella riunione del 23.4.2020)

Progetto formativo del tirocinio professionale

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione delle attività oggetto del tirocinio sono contenuti nel Progetto formativo, secondo uno schema predisposto dall'Università e condiviso dall'Ordine.

Nel progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei referenti incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo delle attività oggetto del tirocinio.

Il progetto del tirocinio si ricollega direttamente al sistema del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione dei Periti Industriali laureati.

Lo svolgimento del tirocinio professionale attributivo dei C.F.U. presuppone l'approvazione del progetto formativo da parte dell'Università e dell'Ordine professionale territoriale e l'iscrizione dello studente nel registro dei praticanti, durante l'ultimo anno del corso di laurea.

Ciascuno studente universitario dei predetti corsi di laurea triennali e ad orientamento professionale, pertanto, dovrà chiedere all'Università e all'Ordine professionale territoriale di predisporre uno specifico piano di attività di tirocinio professionale, comprensivo di attività pratiche, da svolgere in Italia e all'estero, di partecipazione a un corso di formazione di base per la preparazione all'esame di Stato di abilitazione professionale e di un corso di specializzazione legato allo specifico profilo professionale da formare, ai sensi della richiamata disciplina.

Informazioni e contatti

Per acquisire ulteriori informazioni sul tirocinio professionale, gli studenti possono rivolgersi agli uffici preposti della propria Università e all'Ordine territoriale dei Periti Industriali competente per provincia ([Mappa](#)) e, comunque, accedere all'apposita pagina web del CNPI (<http://www.cnpi.eu/spazio-studente/>)